

# Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Imola Coordinamento Tecnico Sportivo

## Modalità per la presentazione del RECLAMO UFFICIALE

### **Estratto da “SPORT IN REGOLA” Regolamenti Nazionali dell’Attività Sportiva**

**Art. 73:** I reclami vanno presentati all’organo di prima istanza in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società Sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

**Art. 74:** La Società Sportive che intendono proporre reclamo devono presentare all’arbitro a **fine gara un preannuncio di reclamo** con il quale si preannuncia la presentazione di un reclamo; il preannuncio può anche essere fatto pervenire al Giudice di merito **entro le ore 20.00 del giorno successivo** alla disputa della gara presentandolo direttamente nella sede del Comitato o inviandolo per fax o e-mail.

**1.** Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo **da presentare all’arbitro** sono il **dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.**

**2.** Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il **legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).**

**Art. 75:** Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all’organo di giustizia sportiva competente (Giudice Unico) **entro il quarto giorno dalla disputa della gara.**

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante (Presidente o Vice Presidente), e qualora riguardi una gara, deve essere inviato alla Società contro-interessata.

Al reclamo vanno acclusi la tassa di reclamo (**€ 50,00**) o la ricevuta del suo versamento, e una copia del documento che prova l’invio del reclamo alla controparte.

### **Art. 76 : Modalità per l’invio del reclamo**

**1** Per l’invio del reclamo all’Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;

b) raccomandata;

c) fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l’invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;

d) e-mail: gli atti vanno inviati all’indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l’invio è avvenuto all’email notificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione alla manifestazione.

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l’invio all’indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione alla manifestazione.

**2** La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

#### **Art. 52 Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami**

**1** Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- c) la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del presente Regolamento;
- d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica.
- e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione. In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

**2** La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.

**3** Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso da parte dell'organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.



**Centro Sportivo Italiano**  
**Comitato Provinciale di Imola**  
**Coordinamento Tecnico Sportivo**  
**Modulo di reclamo ufficiale**



Il sottoscritto \_\_\_\_\_

In qualità di Presidente della Società Sportiva :

\_\_\_\_\_

In riferimento alla gara \_\_\_\_\_

disputata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

intende sporgere reclamo ufficiale per il seguente motivo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alla presente richiesta allego:

1. Tassa reclamo di **50,00€** (che mi verrà restituita se il reclamo andrà a buon fine);
2. Copia del documento che comprova l'invio del reclamo alla controparte

Attendo l'esito del presente ricorso e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti recapiti:

Cellulare : \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Convalida della segreteria

- **Questo modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato e consegnato in sede CSI (oppure inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno) entro il 4° giorno utile dalla disputa della gara.**